

Repertorio n. **20020**Raccolta n. **6107**

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di novembre.

**23 novembre 2023**In Casalecchio di Reno (BO), Via Venezia n. 7, presso il Centro **Remiero**.

Alle ore 20.30 (venti e trenta minuti).

Avanti a me Dott. Chiara Mazzanti, Notaio in Monzuno, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, è presente il signor:

- RAMAZZA MICHELE, nato a Bologna il giorno 26 ottobre 1984, domiciliato per la carica presso la sede della Associazione in Casalecchio di Reno (BO) Via Venezia n. 7, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOA CLUB BOLOGNA - A.S.D. CANOA CLUB BOLOGNA**" con sede in Casalecchio di Reno (BO) Via Venezia n. 7, Partita I.V.A., codice fiscale 03784640371, Ente con personalità giuridica riconosciuto con D.D. n. 14248 del giorno 1 agosto 2019, iscritto nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000, al n. 1172 d'ordine, riconosciuta ai fini sportivi dal CONI, iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente mi dichiara che è qui riunita l'assemblea straordinaria in seconda convocazione degli associati della associazione medesima (in prima convocazione, il giorno 22 novembre 2023 alle ore **9.00** non era presente il numero legale), per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO:**

1) Modifiche dello statuto sociale dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOA CLUB BOLOGNA - A.S.D. CANOA CLUB BOLOGNA.

2) Varie ed eventuali.

Il comparente invita quindi me notaio a redigere il verbale dell'Assemblea stessa; al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza il signor RAMAZZA MICHELE il quale constata:

- che la presente assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 15 dello Statuto mediante avvisi affissi nei locali della sede sociale nonchè mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione;
- che, come risulta dall'elenco dei soci che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa avutane, sono qui presenti in proprio numero 16 (sedici) associati su un totale di numero 236 (duecentotrentasei) associati aventi diritto;
- che pertanto, ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto, la presente

**Registrato  
all'Ufficio delle  
Entrate THV -  
Ufficio  
Territoriale Atti  
pubb., Succ. e  
Rimborsi IVA di  
Bologna**

**il 13 dicembre 2023**

**al n° 55716**

**serie 1T**

**esatti € /**

**di cui € /**

**per trascrizione**

assemblea in seconda convocazione è validamente costituita ed idonea a deliberare sull'unico argomento posto all'ordine del giorno, quale sopra menzionato.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica all'assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 36/2021 che ha dettato una nuova disciplina più specifica per le ASD e le SSD, modificando le norme previste dalla legge 289/2002 ed imponendo l'obbligo di adeguare lo statuto entro e non oltre il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo statuto dell'associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D.Lgs. 36/21.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo statuto che da 28 (ventotto) articoli passerebbe a 31 (trentuno) articoli illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

Al termine della lettura del nuovo statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti.

Dopo breve, ma esauriente discussione, l'Assemblea, preso atto dell'esposizione del Presidente, all'unanimità

**DELIBERA**

1) di approvare lo statuto dell'Associazione come sopra modificato.

A questo punto il Presidente mi consegna lo Statuto dell'Associazione nella sua nuova versione, come sopra approvato, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore 21.40 (ventuno e quaranta minuti).

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal comma 646 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 trattandosi di associazione sportiva **dilettantistica** senza fine di lucro riconosciuta dal CONI.

Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 12 comma 2 bis del D.Lgs 36/2021, in quanto avente lo scopo di adeguare lo statuto alle disposizioni del decreto stesso.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato e con me lo sottoscrive alle ore 21.40 (ventuno e quaranta minuti).

Consta di due fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completati a mano per sei pagine intere e fino a qui della settimana.

F.to Michele Ramazza

F.to Chiara Mazzanti Notaio

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL CANOA CLUB BOLOGNA DEL 23/11/2023 ORE 20.30 ELENCO PARTECIPANTI

	COGNOME E NOME	FIRMA		COGNOME E NOME	FIRMA
1	ABIOTI ANTONIO	<i>[Signature]</i>	39	Allegato A al N. 61	07 di Raccolta
2	GOBERTI KRISTINA	<i>[Signature]</i>	40		
3	MALOSZI GIUSEPPE	<i>[Signature]</i>	41		
4	STAGNI IMMER	<i>[Signature]</i>	42		
5	PETRIGLIERI GIUSEPPE	<i>[Signature]</i>	43		
6	BARBOLINI MARINA	<i>[Signature]</i>	44		
7	OPPI ROBERTO	<i>[Signature]</i>	45		
8	LENZI ALEX	<i>[Signature]</i>	46		
9	GARDINI PIERLUIGI	<i>[Signature]</i>	47		
10	RAMAZZA MICHELE	<i>[Signature]</i>	48		
11	Pontino (R. Alberto)	<i>[Signature]</i>	49		
12	Comberi Claudio	<i>[Signature]</i>	50		
13	DIMASTRO GIOVANNI LUIGI	<i>[Signature]</i>	51		
14	PINA GIOVANNA	<i>[Signature]</i>	52		
15	GINLUCA ZANUCCI	<i>[Signature]</i>	53		
16	MARETTI CRISTIAN	<i>[Signature]</i>	54		
17			55		
18			56		
19			57		
20			58		
21			59		
22			60		
23			61		
24			62		
25			63		
26			64		
27			65		
28			66		
29			67		
30			68		
31			69		
32			70		
33			71		
34			72		
35			73		
36			74		
37			75		
38			76		



*[Handwritten signature: Michele Ramazzo]*

*[Handwritten signature: Paolo Menni]*

**Allegato "B" al n. 6107 di Raccolta  
STATUTO  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOA CLUB  
BOLOGNA - A.S.D. CANOA CLUB BOLOGNA**

**TITOLO I – Denominazione - Sede**

**Art. 1** – L'Associazione assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Canoa Club Bologna – A.S.D. Canoa Club Bologna" (di seguito solo "Associazione"). Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

La durata dell'Associazione è indeterminata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati. L'Associazione ha sede legale in Casalecchio di Reno – Via Venezia n. 7.

È facoltà dell'Assemblea ordinaria, previa delibera del Consiglio Direttivo, di trasferire la sede legale nell'ambito del comune di Casalecchio di Reno: il trasferimento della sede legale nell'ambito del comune di Casalecchio di Reno, non comporta la modifica dello statuto.

E' facoltà dell'Assemblea ordinaria, previa delibera del Consiglio Direttivo, di costituire sedi secondarie nel numero e nelle località che più riterrà opportuni, al fine di migliorare il raggiungimento degli scopi sociali, nonché svolgere la propria attività in altre sedi operative. Le modifiche di cui ai commi precedenti, nonché la costituzione di nuove sedi secondarie non comportano la modifica dello statuto.

**TITOLO II – Scopo – Finalità – Oggetto sociale**

**Art. 2** - L' Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati, nel pieno rispetto delle loro libertà e della loro dignità.

Ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati, come pure di terzi senza finalità di lucro e pertanto vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve comunque denominati ai soci, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori e ad altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, in osservanza dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e destina eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

L'Associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

L'Associazione pertanto si propone di:

- praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP. L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport;
- organizzare e partecipare a manifestazioni sportive competitive e agonistiche e a manifestazioni sportive turistiche;
- perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali, promozionali, ricreative e culturali mediante la pratica e la divulgazione dello sport in tutte le sue specialità ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della canoa slalom, della canoa velocità, della paracanoa, della canoa polo, dello stand up paddle (SUP), del rafting e tutte le attività riconosciute dalla F.I.C.K. e delle attività collaterali ad essa connesse, quali nuoto, salvamento e sicurezza, e la gestione di attività ricreative, aggregative culturali con intenti mutualistici;
- gestire, anche a seguito di convenzioni con l'Ente locale, immobili ed impianti sportivi ricreativi e culturali, propri e/o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva e per il conseguimento di finalità di utilità generale;
- proporre e garantire servizi di assistenza sportiva e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza;
- partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, promozionale, ricreativa e di accrescimento culturale;
- promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni;
- realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente e, in particolare, quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive al fine di consentire agli associati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale;
- promuovere l'attività agonistica fornendo una serie di servizi quali corsi di canoa preagonistici, agonistici, allenamenti, accompagnamento a gare e manifestazioni sportive competitive e agonistiche utilizzando anche gli automezzi sociali;
- organizzare corsi e scuole di canoa in piscina e su fiume con annesse attività di nuoto, palestra, salvamento e sicurezza per completare la preparazione tecnico fisica degli associati, utilizzando anche

gli automezzi sociali;

- acquistare materiale canoistico, anche da privati, necessario alla promozione e all'avviamento e alla pratica dell'attività sportiva agonistica e turistica;
- proporre ed organizzare escursioni turistiche in canoa con accompagnatori o autogestite dai soci;
- organizzare una serie di servizi accessori quali il noleggio di materiale canoistico ai soci che ne sono sprovvisti, anche al fine di valutare nuovi modelli e materiali, il rimessaggio delle imbarcazioni private nei depositi della società, l'utilizzo dei mezzi sociali in occasioni di escursioni canoistiche, l'utilizzo di impianti sportivi, spazi ed ambienti di proprietà o gestiti dall'Associazione;
- instaurare rapporti di sponsorizzazione e promo-pubblicitari, cedere diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché alla gestione di impianti e strutture sportive;

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, come di seguito indicate:

- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- gestire, osservando norme amministrative e fiscali, punti di ristoro e ritrovi sociali riservando le somministrazioni ai soci;
- organizzare viaggi e soggiorni turistici la cui partecipazione è destinata ai soci;
- organizzare la vendita di articoli sportivi e di materiale canoistico sociale dismesso o non più utilizzato;
- promuovere raccolte pubbliche di fondi, effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore ai sovventori;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali; in tal caso si dovrà osservare la normativa relativa agli aspetti fiscali;
- organizzare manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'Associazione.
- Le modifiche e le integrazioni delle attività di carattere secondario e strumentale possono essere decise tramite delibera del Consiglio Direttivo e successiva approvazione dell'Assemblea dei soci.

### **Art. 3 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione**

#### **3.1 Riconoscimento a fini sportivi**

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP

ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dal CONI e dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21 e successive modificazioni e integrazioni.

### **3.2 - Certificazione**

L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

## **TITOLO III - Soci**

**Art. 4** – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza distinzione di sesso, razza ed età che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I soci dell'Associazione accettano, al momento della presentazione della domanda associativa, gli scopi fissati dallo statuto e saranno ammessi unicamente coloro i quali siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

E' esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione associativa ed è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

E' garantita l'uniformità del rapporto associativo ed esclusa qualsiasi disparità tra soci relativa alla titolarità di diritti ed obblighi.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata, salvo per espressa indicazione di legge.

**Art. 5** - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, presentando un'apposita domanda in via telematica, tramite la

quale potrà accedere allo statuto, ai regolamenti e alle informazioni sulla privacy e, conseguentemente, dichiarare di conoscere e accettare le norme dello statuto e dei regolamenti in vigore, impegnandosi ad osservarli così come le delibere adottate dagli organismi dell'Associazione.

Possono essere ammessi a soci tutti coloro che condividono i valori e le finalità dell'Associazione e che abbiano, regolarmente e contestualmente alla presentazione della domanda, pagato la quota associativa annuale.

La qualifica di socio, efficacemente conseguita con la presentazione della domanda in via telematica e con il relativo pagamento della quota associativa, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo e si considera tacitamente ratificata salvo che, rilevati motivi ostativi, venga revocata dal Consiglio stesso nei 30 giorni successivi all'ammissione, con delibera di esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

Non possono in alcun modo assumere la qualifica di soci coloro che abbiano sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di un minore, la stessa dovrà essere presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la responsabilità genitoriale che presenta la domanda, rappresenta il minore ed esercita i suoi diritti a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.

#### **Art. 6 - Diritti dei soci:**

L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

- Partecipare alla vita associativa.

Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito decorsi 90 giorni dalla data di conseguimento della qualifica di socio, determinata dalla presentazione della domanda di ammissione e dal pagamento della quota associativa annuale;

- Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
- Gli associati minorenni possono partecipare all'Assemblea insieme all'esercente la potestà genitoriale che esercita il diritto di voto in loro rappresentanza.
- Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età secondo il principio di libera eleggibilità.

- Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'Associazione.

I soci possono collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio, a frequentare le iniziative organizzate dall'Associazione e le sedi in cui si svolge l'attività sociale.

Le modalità e le condizioni di partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 - Doveri dei soci:**

- dovere di osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'Associazione attraverso il versamento della quota associativa annuale e dei contributi o dei corrispettivi specifici stabiliti in funzione dei programmi di attività e della partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere rimborsata. Le quote associative, i contributi e i corrispettivi specifici versati sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- dovere di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi ai quale l'Associazione vorrà aderire;

#### **Recesso - Radiazione - Esclusione: perdita della qualifica di socio**

**Art. 8** - La qualifica di socio si perde per recesso, per radiazione, esclusione per morosità (dovuta a mancato versamento della quota associativa annuale), per causa di morte del socio e per scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

**Recesso:** il socio è libero di recedere dall'Associazione previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

**Radiazione:** è deliberata dal Consiglio Direttivo, con parere dettagliatamente motivato, previa audizione dell'interessato, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

- c) adotti comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito;
- d) adotti comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- e) denigri l'Associazione, i suoi organi associativi e i suoi associati;
- f) si appropri indebitamente dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di radiazione. La radiazione diventa operativa decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento, ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea, convocata su richiesta del socio, che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

**Esclusione per morosità:** il mancato pagamento della quota associativa annuale, previo sollecito anche collettivo, entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, comporta l'automatica decadenza del socio, senza necessità di alcuna formalità.

I soci deceduti, receduti, radiati od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

#### **TITOLO IV - Fondo Comune**

**Art. 9** – L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) elargizioni, eredità, donazioni e legati;
- d) Erogazioni, sovvenzione e contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici e privati, del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da convenzioni;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

- i) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- j) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali; queste ultime svolte in maniera secondaria e strumentale, finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate, anche di natura commerciale, derivanti da attività svolte in maniera secondaria e strumentale, compatibili con le finalità istituzionali dell'Associazione;
- l) rendite patrimoniali

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve comunque denominati ai soci, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori e ad altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, in osservanza del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste. Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà pertanto reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva destinati sempre alle finalità promosse dall'Associazione o alla presentazione della richiesta di personalità giuridica.

Il patrimonio sociale è costituito: dal materiale, attrezzi, indumenti e da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'Associazione stessa. La parte di fondo comune costituita da liquidità dovrà, a cura del Presidente, essere depositata presso un istituto di credito locale. Per le operazioni di deposito e prelievo il Presidente può delegare il Vice presidente, il Cassiere e, in caso di loro impedimento, incaricati di fiducia, associati al Club, anche esterni al Consiglio Direttivo.

### **Anno sociale ed esercizio finanziario**

**Art. 10** – L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

## **TITOLO V - Organi dell'Associazione**

**Art. 11** - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il Collegio dei Probiviri

### **Assemblea**

**Art. 12** – L' Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui possono partecipare tutti i soci aventi diritto di voto ed è convocata in seduta ordinaria e straordinaria. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, che determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

**Art. 13** - L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, stabilendo il numero dei suoi componenti;
- b) l'elezione dei Revisori dei Conti;
- c) l'elezione dei Probiviri;
- d) la revoca del mandato ed eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali;
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo e delle attività di straordinaria amministrazione;
- f) l'approvazione dei programmi di attività necessarie per il conseguimento delle finalità associative, dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- g) la deliberazione in merito alla radiazione dei soci;
- h) la deliberazione su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo, dai soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.

**Art. 14** - L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sul trasferimento della sede legale al di fuori al di fuori del Comune di Casalecchio di Reno, sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione e sullo scioglimento dell'Associazione e sull'integrazione e/o modifica con altre espressioni della denominazione sociale.

**Art. 15** - La convocazione dell'Assemblea previa delibera del Consiglio Direttivo, è effettuata dal Presidente dell'Associazione, in caso di suo impedimento dal vice Presidente e pubblicizzata con avvisi da affiggere nei locali della sede sociale e da pubblicare sul sito internet

dell'Associazione, o con altro strumento informatico di comunicazione, almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede legale o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un ventesimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo, per il trasferimento della sede legale al di fuori del Comune di Casalecchio di Reno, per la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e per l'integrazione e/o modifica con altre espressioni della denominazione sociale: le deliberazioni devono essere adottate, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nella seconda eventuale convocazione, le delibere sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo (1/3) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio: la delibera deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Nelle Assemblee possono partecipare e hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale. I soci minorenni, in regola con il versamento della quota associativa annuale, possono partecipare all'Assemblea e sono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha presentato la domanda di ammissione a socio.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Non sono ammesse deleghe.

**Art. 16** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza del vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente

in Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 17** - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, ed in ogni caso in numero dispari eletti fra gli associati maggiorenni; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Vice Presidente, Il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri. Il Presidente può invitare, qualora ne ritenga necessaria la presenza, soci o non soci dell'Associazione a partecipare al Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto. La convocazione avviene a mezzo di avvisi da trasmettere tramite sistemi elettronici di comunicazione e contenenti ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione, non meno di dieci giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità il voto del Presidente è determinante. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione, congiuntamente o disgiuntamente, delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere i programmi dell'attività da svolgere, in osservanza alle deliberazioni assembleari;
- redigere i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa la radiazione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni e

integrazioni, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

**Art. 18** - In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica sino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove comunque venissero a mancare la maggioranza dei membri, decadrà l'intero Consiglio e il Consiglio decaduto, in regime di prorogatio, dovrà procedere a convocare entro 20 giorni l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. I consiglieri, nelle more dell'Assemblea, dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

**Art. 19** - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ha il potere di ordinaria amministrazione. In caso di urgenza, previa delibera del Consiglio Direttivo, assume i poteri di amministrazione straordinaria, chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva del Consiglio stesso. In caso di assenza o di legittimo temporaneo impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Collegio dei Revisori dei conti**

**Art. 20** - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, ai quali non sono richieste qualifiche specifiche, eletti dall'Assemblea. Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti e verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel libro verbali.

Le adunanze del Collegio dei Revisori vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti a mezzo di avvisi da trasmettere tramite sistemi elettronici di comunicazione. In caso di mancanza di uno o più componenti per dimissioni o altre cause, o gli sia

revocato il mandato dall'Assemblea o decada per morosità, si procede alla loro sostituzione con i primi dei non eletti che rimangono in carica sino allo scadere dell'intero Collegio.

### **Collegio dei Proviviri**

**Art. 21** - Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soci che non ricoprono cariche sociali e resta in carica quattro anni. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente e il Segretario.

Al Collegio dei Proviviri sono demandate le seguenti funzioni:

- esercitare l'alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell'associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti;
- intervenire per l'amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell'associazione, senza pregiudizio per l'esercizio della potestà disciplinare;
- esprimere pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei soci in caso di trasgressione da parte degli organi dell'associazione;
- provvede inoltre, in caso sia richiesto o di propria iniziativa, a stabilire la corretta interpretazione delle norme statutarie e regolamentari.

Il Collegio dei Proviviri è convocato dal suo Presidente: la convocazione avviene a mezzo di avvisi da trasmettere tramite sistemi elettronici di comunicazione e contenenti ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione, non meno di quindici giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Collegio dei Proviviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni seduta e delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto il relativo verbale dal Segretario.

In caso di mancanza di uno o più componenti per dimissioni o altre cause, o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea o decada per morosità, si procede alla loro sostituzione con i membri supplenti che rimangono in carica sino allo scadere dell'intero Collegio, a loro volta sostituiti come membri supplenti dai primi dei non eletti.

### **Art. 22 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei proviviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

L'arbitrato avrà sede presso i locali dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

### **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

**Art. 23** - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci. Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, sono qui messi a disposizione dei soci per la consultazione, previa richiesta formale tramite sistema di comunicazione elettronico al Presidente. L'accesso alla documentazione dovrà essere garantito entro trenta giorni dall'istanza. L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno a trattare i dati personali ivi presenti esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l'esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa Associazione.

### **TITOLO VI - Scioglimento**

**Art. 24** - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a A.S.D./S.S.D. regolarmente iscritte al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e al RUNTS, aventi sede nella medesima provincia dell'Associazione, che perseguano fini sportivi senza scopo di lucro ai sensi del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

I soci non hanno pertanto diritto di ricevere nessuna quota di patrimonio sociale, né possono vantare alcun diritto sullo stesso o parte di esso, essendo quest'ultimo destinato a finalità di utilità sociale.

**Art 25** - L'A.S.D. Canoa Club Bologna si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I., nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata mediante delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 26** – E' fatto divieto a ricoprire cariche sociali:

- ai soci che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto colposo;
- ai soci che abbiano subito squalifiche, inibizioni e sospensioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una qualsiasi Federazione sportiva nazionale ad esso aderente o da un Ente di promozione sportiva da esso riconosciuto;

- ai soci minorenni;
- ai soci maggiorenni che non siano in regola con il pagamento della quota associativa;
- ai soci che ricoprono qualsiasi carica sociale in altre società e Associazione sportive dilettantistiche affiliate alla medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata ed Ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

**Art. 27** - L'Associazione ed i suoi tesserati si impegnano a non adire alle autorità che non siano quelle Federali e degli Eps, per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse con l'attività espletata nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.

#### **Art. 28 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici**

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di promozione sportiva cui l'Associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

#### **Art. 29 - Prestazioni di Lavoro e Volontari**

L'Associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari e di lavoratori sportivi ai sensi del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

#### **Art. 30 - Obblighi di comunicazione**

La nomina e le variazioni degli organi dell'asd, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

#### **Art. 31 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni, in subordine, le norme dello statuto e dei regolamenti degli Organismi cui l'Associazione aderisce e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.



Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

F.to Michele Ramazza

F.to Chiara Mazzanti Notaio



	<p>Io sottoscritta dr.ssa Chiara Mazzanti, Notaio in Monzuno,</p>	
	<p>iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, cer-</p>	
	<p>tifico che la presente è copia su supporto informatico con-</p>	
	<p>forme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai</p>	
	<p>sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo</p>	
	<p>2005 n.82, firmata digitalmente come per legge, che si rilas-</p>	
	<p>scia per la parte richiedente per gli usi consentiti dalla</p>	
	<p>legge.</p>	
	<p>Monzuno (BO), li 13 (tredici) dicembre 2023 (duemilaventi-</p>	
	<p>tre) nel mio studio di Via XXV Aprile n. 1.</p>	
	<p>Firmato digitalmente dal notaio Mazzanti Chiara</p>	